

Primo  
S.F.F. 24/3/19



NO 14/20

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SESTA SEZIONE CIVILE - 1**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. ANDREA SCALDAFERRI

- Presidente -

SEPARAZIONE

Dott. MARINA MELONI

- Consigliere -

DIVORZIO

Dott. MARIA ACIERNO

- Rel. Consigliere Ud. 02/10/2019 -

- CC

Dott. LAURA TRICOMI

- Consigliere -

R.G.N. 10338/2018

Dott. MASSIMO FALABELLA

- Consigliere -

Rep.

ha pronunciato la seguente

Con. 176

**ORDINANZA**

sul ricorso 10338-2018 proposto da:

(omissis) elettivamente domiciliata in (omissis)

(omissis) presso lo studio dell'avvocato (omissis)

rappresentata e difesa dall'avvocato (omissis)

**- ricorrente -**

**contro**

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)

(omissis) presso lo studio dell'avvocato

(omissis) rappresentato e difeso dall'avvocato

(omissis)

**- controricorrente -**

avverso la sentenza n. 4/2018 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 25/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO.

**RAGIONI DELLA DECISIONE**

9193  
JR

lr

La Corte d'Appello di Catanzaro, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha riconosciuto in favore di (omissis) (omissis) un assegno divorzile dell'importo di E 400 mensili a carico dell'ex coniuge (omissis)

A sostegno della decisione la Corte territoriale ha rilevato che la situazione economico patrimoniale della (omissis) non era di autosufficienza economica e che doveva esserle riconosciuto un contributo a titolo di assegno di divorzio da ridursi rispetto alla decisione di primo grado in relazione all'elevato costo della vita nella città di Roma ove l'obbligato risiedeva ed in considerazione dei costi per cura ed assistenza dovute alle sue condizioni di salute, tenuto conto della disponibilità reddituale mensile e delle sue complessive condizioni economico patrimoniali meglio descritte a pag. 9 della sentenza impugnata. Infine si deve tenere conto, secondo la Corte, dell'importo pagato per il mantenimento del figlio maggiorenne ma non autosufficiente, in precedenza convivente con il padre. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione (omissis) Ha depositato controricorso (omissis)

Nel primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione dell'art. 5, c.6, l. n. 898 del 1970 perché la Corte d'Appello ha posto a base della decisione circostanze nuove (patologie dello (omissis) e versamento diretto al figlio (omissis) e non la situazione cristallizzata alla decisione di primo grado.

La censura è manifestamente infondata. Nei procedimenti di separazione e divorzio, gli elementi di fatto che possono incidere sull'attribuzione e determinazione degli obblighi economici, ove verificatisi in corso di causa, devono essere presi in esame nel corso del giudizio, in quanto governato dalla regola rebus sic stantibus e trovando applicazione il giudizio di revisione ex art. 9 l. n. 898 del 1970 soltanto in relazione ai

fatti successivi all'accertamento coperto da giudicato, dovendo le altre emergenze essere esaurite nei gradi d'impugnazione relativi al merito. (Cass. 3925 del 2012 nella quale è affermata l'ammissibilità di nuova domanda anche in corso di causa; 1824 del 2005).

Nel secondo motivo si contesta l'omessa esecuzione d'indagini istruttorie relative all'obbligato. La censura è inammissibile. La Corte svolge un accertamento di fatto comparativo selezionando insindacabilmente gli elementi di fatto ritenuti di più incisiva rilevanza. La censura peraltro difetta anche di specificità perché non indica dove e quando siano state formulate queste richieste istruttorie.

Nel terzo motivo analoga censura viene formulata in relazione alla violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. ed in relazione all'omesso esame di produzioni documentali relative a partecipazioni societarie. La censura è inammissibile dal momento che la Corte territoriale ha valutato i cespiti societari, ritenendoli irrilevanti, con giudizio insindacabilmente di merito. (pag. 9 sentenza penultimo capoverso.)

Il quarto motivo contiene una censura analoga e sovrapponibile a quella contenuta nel primo motivo.

Il quinto e sesto motivo evidenziano, al di là della intestazione formale della censura (la quinta formulata come violazione di legge, la sesta ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ.) ~~contengono~~ esclusivamente censure relative alla valutazione dei fatti (mantenimento figlio maggiorenne non autosufficiente; cespiti immobiliari) esaminati dalla Corte d'Appello. Infine le rilevate contraddittorietà emergenti dalla motivazione non sono più censurabili alla luce del nuovo paradigma dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. (e sono del tutto estranee a quello contenuto nell'art.

350 n. 3 c.p.c.) non determinando nella specie, l'inesistenza di un coerente tessuto argomentativo a sostegno della decisione. Al rigetto del ricorso consegue l'applicazione del principio della soccombenza in relazione alle spese di lite.

P.Q.M.


Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali da liquidarsi in E 3000 per compensi, 100 per esborsi oltre accessori di legge.

Ricorrono i presupposti processuali per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115 del 2002, in relazione all'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso principale, ove dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio del 2 ottobre 2019

Il Presidente

(Dr. Andrea Scaldaferrì)



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi. - 0 GEN. 2020



Il Funzionario Giudiziario  
Cinzia DIPRIMA

